



Città di Legnano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA, DI CUI ALL’ART. 35 DEL D. LGS. 18.04.2016 N. 50.

Approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 20 dicembre 2018

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 29 novembre 2019

INDICE

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'	3
ART. 2 PRINCIPI COMUNI	3
ART. 3 PRINCIPIO DI ROTAZIONE	5
ART. 4 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO	6
ART. 5 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	7
ART. 6. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.	10
ART. 6 BIS PROCEDURE NEGOZiate PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO	12
ART. 7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate DI CUI ALL’ART. 6 BIS.	13
ART. 8 SELEZIONE DEGLI OPERATORI	14
ART. 9 ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	15
ART. 10 PROCEDURA COMPARATIVA	16
ART 11. CONTROLLI	19
ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	20
(ELIMINATO)	20
ART. 13. PROCEDURE NEGOZiate PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO	20
ELIMINATO.	20
ART. 14 PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)	20
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE	20

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento semplificato di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate all'art. 35 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito nominato "Codice") e s.m.i., procedure da attuare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice stesso e secondo le indicazioni fornite dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate prima al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1.03.2018 e poi al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
2. La disciplina semplificata di cui al presente Regolamento si applica alle procedure avviate dal Comune di Legnano per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Il presente Regolamento non si applica agli appalti relativi ai servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice, in quanto esclusi dalle disposizioni dello stesso.
4. La finalità che persegue il presente Regolamento è quella di indirizzare i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) del Comune di Legnano nonché i vari Responsabili di Servizio e, nel complesso, tutti gli uffici comunali interessati, verso comportamenti omogenei nelle procedure di cui trattasi.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, può comunque ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora esigenze particolari suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ART. 2 PRINCIPI COMUNI

1. Il Comune di Legnano provvede all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento secondo le procedure semplificate disciplinate dall'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati agli articoli

30, comma 1¹, 34² e 42³ del Codice stesso, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese. Può inoltre applicare le disposizioni di cui all'art. 50, inserendo negli avvisi, negli inviti e nelle richieste di offerta specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
3. Per ogni singola procedura di affidamento, il Dirigente responsabile dell'unità organizzativa competente nomina con atto formale un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il cui ruolo e funzione sono indicati all'art. 31 del Codice, scegliendolo tra i dipendenti di ruolo addetti alla stessa unità, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. In mancanza delle suddette figure, o in assenza di individuazione formale, il ruolo di RUP è assunto dal Dirigente stesso.
4. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascun acquisto è nominato un Responsabile del Procedimento che assume, in ordine alla singola procedura, il ruolo e le funzioni di cui sopra.
5. Nell'espletamento delle procedure semplificate, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione del contratto;

¹ Economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

² Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

³ Conflitto di interessi

- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
6. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
7. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno proposto offerte e anche dei soggetti invitati, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c bis) del Codice.

ART. 3 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti trova applicazione nel caso in cui si debba procedere ad affidamenti successivi che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella medesima categoria merceologica di lavori, servizi o forniture. Tale principio comporta, di norma, il divieto di invitare alla procedura di affidamento l'operatore economico uscente e l'operatore già invitato che non sia risultato aggiudicatario del precedente affidamento.
2. L'invito e l'affidamento fatto all'operatore economico uscente, così come l'invito rivolto agli operatori precedentemente già invitati, riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato nei provvedimenti di affidamento, in relazione

alla struttura del mercato, all'assenza di alternative ragionevolmente percorribili, alla soddisfazione per l'ente maturata nel precedente rapporto contrattuale (eseguito dall'operatore economico a regola d'arte, con qualità e rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media praticata sul mercato, nonché all'aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore economico e la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Sono comunque fatte salve diverse previsioni di legge.

3. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di lavori, servizi e forniture vengono suddivisi nelle seguenti fasce di valore economico, determinate sulla base dell'esperienza pratica conseguita dai vari Servizi comunali in materia di affidamenti e considerate anche le soglie dei cui all'art. 36 del Codice e quelle suggerite al punto 4.2. delle citate Linee Guida ANAC:
 - fino a € 1.000,00
 - da € 1.001,00 a € 5.000,00
 - da € 5.001,00 a € 20.000,00
 - da € 20.001,00 a € 40.000,00
 - da € 40.001,00 a € 80.000,00
 - da € 80.001,00 a € 150.000,00
 - da € 150.001,00 fino alle soglie di rilievo comunitario per i servizi e le forniture e fino a € 500.000,00 per i lavori
 - da € 500.001,00 a € 1.000.000,00 per i lavori.
4. La rotazione si applica solo in caso di affidamento rientrante nella medesima fascia di valore economico e con riferimento agli affidamenti effettuati nell'ultimo triennio. Non è consentito il frazionamento o l'accorpamento artificioso delle commesse allo scopo di aggirare l'applicazione del predetto principio di rotazione.

ART. 4 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, della Legge n. 208/2015 e dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore a € 5.000,00, può avvenire tramite affidamento diretto senza ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.

In tale fattispecie, l'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo

le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività di erogazione della prestazione;
- completamento rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

2. Per affidamenti fino all'importo di euro 1.000,00, la procedura, estremamente semplificata, prende avvio con la compilazione di un "modulo" di spesa in cui sono sinteticamente indicati il Servizio a favore del quale si procede, l'oggetto dell'affidamento, il capitolo di spesa, l'importo della stessa e il CIG acquisito, l'interesse pubblico che si intende soddisfare, il nominativo e i dati del fornitore, il codice univoco IPA del Servizio che provvederà alla liquidazione della relativa fattura.

Il "modulo", firmato dal Dirigente o dalla Posizione Organizzativa a cui sono assegnati poteri di spesa, viene quindi inoltrato al Servizio Ragioneria Spesa per la "prenotazione" dell'impegno di spesa, che deve essere successivamente confermato tramite determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, adottata con cadenza mensile e comprensiva di tutte le spese minute prenotate ed effettuate nel mese precedente alla sua adozione.

Restano salve le disposizioni attinenti la gestione delle spese economali di cui agli artt. 21 e ss. del Regolamento di contabilità.

Per affidamenti per importi da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 si procede mediante determina a contrarre a cura di ciascun servizio/settore di cui al successivo articolo.

ART. 5 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'IVA, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, avviene mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro da realizzare in amministrazione diretta

sono individuati dalla stazione appaltante.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- a. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), procedendo attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, facendo ricorso agli strumenti telematici messi a disposizione da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti oppure da altri soggetti aggregatori regionali;
- b. Elenco degli operatori economici di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- c. Indagine di mercato.

Il ricorso alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge. n. 488/1999 è facoltativo, fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DL 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 e s.m.i., nonché il rispetto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP.

Si può procedere autonomamente, a prescindere da quanto sopra indicato, qualora i beni o i servizi da acquistare non siano reperibili facendo ricorso ai suddetti strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale, oppure siano presenti beni o servizi difformi rispetto alle esigenze tecniche o prestazionali richieste per il caso specifico.

4. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- tempestività di erogazione della prestazione;
- completamento rispetto a una precedente prestazione;
- valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, oppure tramite confronto con i listini prezzi di riferimento;
- miglior rapporto costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge preliminarmente una consultazione di mercato, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la

rispondenza alle reali esigenze del Comune di Legnano.

6. Durante la consultazione preliminare di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e adottando misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore consultato.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, l'affidamento avviene, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, mediante determina a contrarre che contenga in forma semplificata l'oggetto dell'affidamento, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'importo e la relativa copertura finanziaria, il rispetto del principio di rotazione o la deroga nei casi previsti, il nominativo del fornitore e le ragioni della sua scelta, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale e le principali condizioni contrattuali.
8. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice. Possono essere richiesti anche requisiti minimi di:
 - idoneità professionale: attestazione dell'iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o ad altro Albo che dimostri lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
 - capacità economica e finanziaria: dimostrazione di livelli minimi di fatturato, proporzionati all'oggetto dell'affidamento in misura tale da non penalizzare le micro, piccole e medie imprese. Per le imprese di nuova o recente costituzione può essere richiesta documentazione alternativa considerata idonea (es. copertura assicurativa);
 - capacità tecniche e professionali, commisurate all'oggetto e all'importo dell'affidamento, come l'attestazione di precedenti esperienze nello stesso o in analogo settore o il possesso di determinate attrezzature tecniche.

Il possesso dei suddetti requisiti viene attestato dall'operatore economico tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, avvalendosi ove possibile del modello DGUE.

Per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento, il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale è dimostrata tramite l'attestazione SOA.

9. La verifica circa l'assenza dei motivi di esclusione alla procedura di cui all'art. 80 del Codice viene sempre condotta nei confronti dell'aggiudicatario. Nei confronti degli

altri partecipanti alla procedura tali verifiche sono eseguite a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

La verifica in merito al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale viene condotta solo se il possesso di tali requisiti è richiesto nella lettera d'invito.

10. Alle verifiche e ai controlli indicati al precedente comma 9 provvedono i Servizi comunali che hanno curato e svolto le relative procedure, salvo diversa scelta organizzativa.

11. E' facoltà del R.U.P. non richiedere all'operatore economico la garanzia provvisoria, così come esonerare lo stesso dalla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, nella determinazione a contrarre occorre dare adeguata motivazione, comunque a fronte del miglioramento applicato sul prezzo offerto.

12. La stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza inviata tramite posta elettronica certificata. In caso di acquisto sui mercati elettronici il contratto è stipulato tramite piattaforma telematica.

Non si applica il termine dilatorio dello *stand still* di 35 giorni.

ART. 6. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. L'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere affidata mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi. I lavori di importo superiore ad € 100.000,00 sono soggetti all'obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. L'affidamento di servizi e di forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, può avvenire in via diretta previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. I servizi e le forniture di importo superiore ad € 40.000,00 sono soggetti all'obbligo di inserimento nel programma biennale di forniture

e servizi.

2. L'esecuzione di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell'IVA, può essere affidata tramite affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, valutati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), procedendo attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, facendo ricorso agli strumenti telematici messi a disposizione da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti oppure da altri soggetti aggregatori regionali;
 - b) Elenco degli operatori economici di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - c) Indagine di mercato.

Il ricorso alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge. n. 488/1999 è facoltativo, fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DL 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 e s.m.i., nonché il rispetto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge preliminarmente una consultazione di mercato, volta a conoscere l'assetto del mercato, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune di Legnano.
5. Durante la consultazione preliminare di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e adottando misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore consultato.
7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene l'oggetto dell'affidamento, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'importo e la relativa copertura finanziaria, il rispetto del principio di rotazione o la

deroga nei casi previsti, le modalità di selezione degli operatori.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipulazione del contratto avviene a pena di nullità in modalità elettronica preferibilmente in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale del Comune. Può avvenire anche mediante scrittura privata. In caso di acquisto sui mercati elettronici il contratto è stipulato tramite piattaforma telematica.
9. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 BIS PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

1. L'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, può essere affidata tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici (per importi inferiori a 350.000,00 euro) e di quindici operatori economici (per importi da 350.000,00 euro a 1.000.000,00 euro), ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art. 3.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a 500.000,00 euro il ricorso alla procedura semplificata, anziché a quella ordinaria, richiede una motivazione specifica, considerato il grado di maggiore trasparenza che la procedura ordinaria garantisce.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), procedendo attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, facendo ricorso agli strumenti telematici messi a disposizione da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti oppure da altri soggetti aggregatori regionali;
 - b) Elenco degli operatori economici di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - c) Indagine di mercato.

Il ricorso alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge. n. 488/1999 è facoltativo, fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DL

66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014 e s.m.i., nonché il rispetto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge preliminarmente una consultazione di mercato, volta a conoscere l'assetto del mercato, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune di Legnano.
5. Durante la consultazione preliminare di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e adottando misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore consultato.
6. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene l'oggetto dell'affidamento, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'importo e la relativa copertura finanziaria, il rispetto del principio di rotazione o la deroga nei casi previsti, le modalità di selezione degli operatori.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipulazione del contratto avviene a pena di nullità in modalità elettronica preferibilmente in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale del Comune. Può avvenire anche mediante scrittura privata. In caso di acquisto sui mercati elettronici il contratto è stipulato tramite piattaforma telematica.
8. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate DI CUI ALL'ART. 6 BIS

1. La procedura negoziata si articola in tre fasi, meglio specificate nei successivi articoli:
 - a) selezione degli operatori economici da invitare alla procedura;
 - b) procedura comparativa tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta del contraente;
 - c) stipulazione del contratto.

ART. 8 SELEZIONE DEGLI OPERATORI

1. Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla selezione degli operatori secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a) consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), procedendo attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;
 - b) consultazione degli iscritti sugli strumenti telematici messi a disposizione da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti oppure da altri soggetti aggregatori regionali;
 - c) consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) indagine di mercato mediante avviso pubblico a manifestare interesse, pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "amministrazione trasparente" e sulla piattaforma SINTEL.
2. L'avviso di cui alla lettera d) del comma precedente è pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non può comunque essere inferiore a 5 giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
3. L'avviso deve inoltre contenere la previsione che, qualora risultasse idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori superiore a quello predeterminato nell'avviso stesso, l'individuazione dei soggetti da invitare verrà fatta tramite sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante della parte motivazionale della determina a contrarre.

ART. 9 ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'elenco degli operatori economici di cui all'articolo precedente (di seguito "Elenco") è istituito attraverso modalità telematiche mediante l'utilizzo dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL" e delle norme che lo disciplinano.

L'accesso degli operatori economici all'Elenco avviene attraverso la piattaforma SINTEL

L'Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato e per tutto il tempo in cui l'Elenco è aperto gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza dell'Elenco di cui trattasi è pubblicato e visibile sul sito internet del Comune.

2. L'Elenco è suddiviso in Categorie Merceologiche di lavori, servizi e forniture corrispondenti alle categorie presenti sulla piattaforma SINTEL.
3. L'Elenco è utilizzato dagli Uffici del Comune di Legnano per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate e per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa in materia e del presente Regolamento.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure negoziate, ciascun operatore economico deve comunque essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 nonché, ove richiesti per la partecipazione alla singola procedura, dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
- b) capacità economica e finanziaria, per la quale potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento. Per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, in alternativa al fatturato può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si concorre, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

5. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro, le capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 del Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
6. Il Comune di Legnano procede alla cancellazione dall'elenco gli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti. Procede altresì alla cancellazione degli operatori economici che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

ART. 10 PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il numero degli operatori da invitare viene determinato nell'avviso, nel caso di cui all'art. 10, comma 1 lettera d), o nel provvedimento di avvio della procedura, nel caso di utilizzo degli elenchi degli operatori economici cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), tenuto conto che esso non può essere inferiore a quello previsto dal Codice e deve essere proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'affidamento.
2. Nella individuazione dei soggetti da invitare occorre rispettare il principio di rotazione secondo quanto previsto al precedente art. 3, in modo da assicurare a tutti gli operatori potenzialmente idonei le stesse opportunità di aggiudicazione ed evitare il consolidarsi di rapporti di carattere esclusivo con determinate ditte. Il metodo di individuazione degli operatori da invitare deve essere preventivamente determinato e lo svolgimento delle stesse deve essere documentato agli atti. L'eventuale invito alla procedura dell'aggiudicatario uscente e di quelli precedentemente già invitati è disciplinato dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Nell'individuazione dei soggetti da invitare, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali ed economico/finanziarie, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici,

ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

4. Nel caso in cui sia necessario procedere al sorteggio degli operatori da invitare, il Responsabile Unico del Procedimento provvede, nelle forme di pubblicità ritenute più idonee, alla tempestiva comunicazione della data e del luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle esigenze, indicandolo nella determina a contrarre, purché non inferiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice e purché esistenti sul mercato, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali e di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria nonché quella tecnica e professionale, richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - d-bis) l'indicazione del carattere non transfrontaliero dei lavori, servizi e forniture;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice, può essere quello del minor prezzo oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso vengono indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle eventuali penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Codice;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

- l) la data e il luogo di svolgimento della seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e per l'apertura delle offerte economiche).

Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi dei soggetti invitati.

7. Nelle ipotesi di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, il RUP prevede l'applicazione dell'art. 97, comma 8, del Codice in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
8. Nelle ipotesi di aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione viene effettuata da apposita commissione giudicatrice composta nei modi di legge, ed in particolare nei modi indicati dagli artt. 77 e 78 del Codice, in quanto applicabili.
9. I Commissari (in numero di tre o cinque) sono scelti di norma tra il personale interno all'Ente, tra esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto o nelle diverse aree tematiche interessate in relazione all'oggetto dell'affidamento, da valutarsi attraverso il curriculum e, ove possibile, in ragione delle figure effettivamente disponibili in organico e nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, i Dirigenti interessati valutano l'opportunità di rendere reciprocamente disponibili, in riferimento alle procedure di affidamento di rispettiva competenza, le risorse umane munite di adeguata competenza tecnico-specialistica assegnate ai rispettivi Uffici.
10. Qualora nell'organico dell'Ente non siano presenti specifiche professionalità o emergano esigenze oggettive, anche dipendenti dalle disponibilità effettive, si ricorre a professionalità esterne scelte tra dirigenti, funzionari e personale dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del Codice, ovvero scelte tra appartenenti alle categorie professionali a cui afferisce l'oggetto del contratto da affidarsi (con professionalità o specializzazioni per le quali è prevista, o meno, l'iscrizione ad Albi professionali), individuati mediante valutazione del curriculum.
11. Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
12. La verifica in ordine al possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, avviene di norma sempre nei confronti del solo aggiudicatario. Nei confronti degli altri partecipanti alla procedura tali verifiche sono eseguite a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
13. Alle verifiche e ai controlli indicati al precedente comma 12 provvedono i Servizi

comunali che hanno curato e svolto le relative procedure, salvo diversa scelta organizzativa.

ART 11. CONTROLLI

1. Prima di stipulare il contratto l'ente procede ai seguenti controlli, in funzione delle fasce di importo dell'affidamento:

- Importo netto fino a € 5.000,00:
 - a) Regolarità contributiva (D.U.R.C.)
 - b) Casellario informatico A.N.A.C.
- Importo netto da € 5.001,00 a € 20.000,00:
 - a) Regolarità contributiva (D.U.R.C.)
 - b) Casellario informatico A.N.A.C.
 - c) Casellario giudiziale (Tribunale di Busto Arsizio)
 - d) Regolarità fiscale (Agenzia Entrate)
 - e) Insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, eventuali procedimenti concorsuali (Sezione fallimentare del Tribunale del luogo ove ha sede l'operatore economico)
- Importo netto da € 20.001,00 in poi:
 - a) Regolarità contributiva (D.U.R.C.)
 - b) Casellario informatico A.N.A.C.
 - c) Casellario giudiziale (Tribunale di Busto Arsizio)
 - d) Regolarità fiscale (Agenzia Entrate)
 - e) Insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, eventuali procedimenti concorsuali (Sezione fallimentare del Tribunale del luogo ove ha sede l'operatore economico)
 - f) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Procura della Repubblica – Ufficio del Casellario Giudiziale presso Tribunale di Busto Arsizio)
 - g) Osservanza legge n. 68/1999 in materia di disabili (Ispettorato del Lavoro – Ufficio Provinciale territorialmente competente).

Per gli affidamenti superiori a € 150.000,00 è richiesta anche la certificazione antimafia secondo la normativa vigente.

E' inoltre opportuna l'acquisizione del certificato della C.C.I.A.A. per la verifica dei

soggetti dell'operatore economico da sottoporre a controllo (es. titolare, soci accomandatari, direttori tecnici, etc), per affidamenti superiori a € 5.000,00.

**ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
(ELIMINATO)**

**ART. 13. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO
ELIMINATO**

**ART. 14 PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA (C.U.C.)**

1. Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il Responsabile Unico del Procedimento provvede avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) cui appartiene il Comune di Legnano o dei diversi strumenti di aggregazione o di centralizzazione previsti dall'art. 37, comma 4, del Codice testo vigente.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Legnano, e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune - sezione "Regolamenti".
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente Regolamento, che pertanto vi si dovrà adeguare.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono prive di efficacia le precedenti norme comunali che disciplinano la materia oggetto dello stesso